COPIA

COMUNE DI ALBETTONE

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. **17**.-

Sessione:Ordinaria Prima convocazione Seduta Pubblica

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

☑ Il sottoscritto Responsabile del Servizio SEGRETERIA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

_____

☑ Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

f.to(Dott.ssa MARIAZZURRA PAGANI)

==========

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to(Avv. FRANCESCA RIGATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to(Dott.ssa MARIAZZURRA PAGANI)

==========

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 06-05-2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
COMPARIN GERMANO

_____

OGGETTO : **Presa d'atto della validazione da parte del Consiglio di Bacino Vicenza del Piano Economico Finanziario TARI 2024 e approvazione delle tariffe della Tassa dei rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

RIGATO FRANCESCA	Presente
FORMAGGIO JOE	Presente
TRISSINO RICCARDO	Presente
BOGGIAN MASSIMO	Presente
FONTANA FRANCESCO	Presente
MARIN MATTIA	Presente
ZUECCO IVO	Presente
BERTOLA CESARELLA	Presente
BALSEMIN RAISSA	Presente
TRISSINO LUCA	Assente
ZAFFONATO ALEX	Presente

Presenti n. 10.- Assenti n. 1.-

Partecipa alla seduta la Dott.ssa MARIAZZURRA PAGANI SEGRETARIO COMUNALE.

La Sig.ra FRANCESCA RIGATO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

==========

Illustra l'argomento il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Albettone è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato Consiglio di Bacino "Vicenza" e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal suddetto Consiglio di Bacino;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio (o dai soggetti gestori del servizio) e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale

espone un costo complessivo di € 181.474,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA, pari ad € 7.491,00, allegato "A" alla presente deliberazione;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) Delibera del Consiglio di Bacino Vicenza n. 10 del 12/04/2024, di validazione del PEF, allegato "B" alla presente deliberazione;
b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Albettone, soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, allegato "C" alla presente delibera;
c) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, allegato "D" alla presente deliberazione;
c) la relazione di accompagnamento circa le modalità gestionali del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, allegato "E" alla presente deliberazione;

Effettuata con esito positivo da parte del Consiglio di Bacino "Vicenza" la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio comunale, come si evince dalla deliberazione del Comitato di Bacino n. 10 del 12/04/2024 pervenuta con nota PEC del Consiglio di Bacino "Vicenza" in data 15/04/2024, protocollata al n. 2419, allegato "B" alla presente deliberazione;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto della validazione del Piano Finanziario e i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi al Consiglio di Bacino Vicenza per la trasmissione all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 21/04/2023;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*;*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni",* emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";*

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Albettone, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 267.093,82 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 1 dell'art. 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze*,* come segue:

- 73% a carico delle utenze domestiche;

- 27% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con la presente deliberazione e che i predetti coefficienti sono stati confermati nelle misure determinate con la proprie precedenti deliberazioni n. 2 del 06/03/2019, n. 18 del 27/05/2020, n. 15 del 21/06/2021, n. 14 del 23/05/2022 e n. 9 del 21/04/2023 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nei sopra citati provvedimenti;

- che anche nell'anno 2024 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, per le utenze non domestiche delle categorie 16 (Ristoranti, trattorie e pizzerie), 17 (Bar, caffè) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) di cui al sopra citato allegato 1 al D.P.R. 158/1999 di applicare i coefficienti di produttività Kd, per la quota variabile, in misura ridotta del 15% rispetto ai minimi previsti nel citato allegato 1, al fine di contemperare i notevoli aumenti economici per quelle categorie produttive che hanno subito negli anni dal 2013 in poi, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, nella transizione dalla tassa TARSU al tributo TARES e poi all'attuale tributo TARI. Tali riduzioni sono coerenti con quanto disposto anche negli anni passati e da ultimo con le proprie precedenti deliberazioni n. 2 del 06/03/2019, n. 18 del 27/05/2020, n. 15 del 21/06/2021 e n. 14 del 23/05/2022 e n. 9 del 21/04/2023;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "F" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	2,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,10% +
- coefficiente QL	0,00% +
- coefficiente PG	0,00% +
- coefficiente C116	0,00% +
- coefficiente per Recupero Inflazione	7,00%=
Limite massimo di variazione annuale	**9,60%_**
Crescita entrate	**€ 181.474,00**

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Visto l'art. 31 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:
1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in due rate semestrali
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.

Ritenuto, quindi, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
- Prima rata: 17 giugno 2024;
- Seconda rata: 16 dicembre 2024;
- Versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2024;

Considerato che:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. *386/2023/R/rif* ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 presenti e n. 10 votanti,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di prendere atto della validazione del Piano Economico Finanziario annualità 2023, allegato "A", disposta dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con deliberazione del Comitato di Bacino n. 10 del 12/04/2024, e i documenti ad esso allegati, precisamente: allegato "B" (Delibera di Consiglio Bacino 10/2024 di Validazione PEF); allegato "C" (Relazione di accompagnamento di cui alla Determina ARERA 2/DRIF/2021 che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti), allegato "D" (Dichiarazione di Veridicità dei dati trasmessi), allegato "E" (Relazione di accompagnamento circa le modalità gestionali del

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) alla presente deliberazione;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "F" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
   - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;
   - le componenti perequative $UR1,a$ e $UR2,a$, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 1 dell'art. 26 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
   - prima rata: 17 giugno 2024;
   - seconda rata: 16 dicembre 2024;

   con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2024;
8) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati al Consiglio di Bacino "Vicenza" per la trasmissione all'ARERA ai fini della loro approvazione;
9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Con n. 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 presenti e n. 10 votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4' comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle tariffe in oggetto.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data ___16-05-2024_____.

Lì, _____ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **(Dr. GERMANO COMPARIN)**

Comune di Albettone - Prot. arrivo n. 0002561 del 18-04-2024

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 *in data* 30/04/2024

Allegato F)

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI COMUNE DI ALBETTONE ANNO 2024

DATI DI BASE

abitanti al 31/12/2022 **n. 1.979**

COSTI PREVISTI PER L'ANNO 2024

I costi previsti per l'anno 2024 relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, come risultante dal PEF validato dal Consiglio di Bacino Vicenza, sono risultati pari a:

Euro 181.474,397

La suddivisione tra componente fissa e componente variabile, detratte le entrate di cui all'art.1.4 Det. 02/DRIF/2021:

COMPONENTE FISSA:	**€ 70.836,154**
COMPONENTE VARIABILE	**€ 110.638,243**

Comune di Albettone - Prot. arrivo n. 0002561 del 18-04-2024

1 CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:

quota fissa		**COSTO**	
utenze domestiche	73 %	**€ 51.710,392**	**(ΣTF_{ud})**
utenze non domestiche	27 %	**€ 19.125,762**	**(ΣTF_{und})**

quota variabile	qta/anno (kg)	ripart. %
totale rifiuto solido urbano nell'anno _2022____ (dati ARPAV)	785.460	100%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche **(Q_{tud})**	573.386	73%
totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche **(Q_{tund})**	212.074	27%

Nota: sulla base della suddivisione in essere dal 2019

La ripartizione dei **costi variabili**, sulla base di quanto già adottato dall'Amministrazione Comunale, è la seguente:

		COSTO	
utenze domestiche	73 %	**€ 80.765,917**	**(ΣTV_{ud})**
utenze non domestiche	27 %	**€ 29.872,326**	**(ΣTV_{und})**

2 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

1.a	superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente	33.797	mq
1.b	superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti	41.779	mq
1.c	superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti	30.761	mq
1.d	superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti	19.854	mq
1.e	superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti	7.009	mq
1.f	superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	4.596	mq

tab 1.a	**coefficienti di calcolo**	**Ka**
	per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	0,84
	per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	0,98
	per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	1,08
	per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	1,16
	per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	1,24
	per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	1,3

Tariffa unitaria in €/mq:

$Quf = \Sigma TF_{und} / (1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6))$ **0,369 €/mq**

Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata.

		Quf*Ka(n)
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare	**€/mq**	**0,310**
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,361**
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,398**
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,428**
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,457**
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare	**€/mq**	**0,479**

Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in mq) per la corrispondente tariffa unitaria.

3 CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

3.A	coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore **Kc(ap)** scelto	Superficie totale **Stot(ap)**	Prodotto **Stot(ap)** per **Kc(ap)** per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	2.266	952
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,8	0,74	0	0
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	0,3	0,43	0,36	1.053	379
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	0	0
6	Alberghi senza ristorante	0,8	0,91	0,85	133	113
7	Case di cura e riposo	0,95	1	0,97	0	0
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1	1,13	1,06	2.849	3.020
9	Banche ed Istituti di credito	0,55	0,58	0,58	70	41
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	1.225	1.213
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,29	51	66
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	0,88	274	241
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	50	52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	1.342	899
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	6.119	5.018
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	1.340	6.486
17	Bar,caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	415	1.511
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	158	327
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0	0
21	Discoteche, night-club	1,04	1,64	1,34	0	0

Tariffa unitaria in €/mq:

$Qapf = \Sigma TF_{und} / (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ \text{——}..Stot(30)*Kc(30))$ **0.941 €/mq**

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente:

		Kc(ap)	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	**0,395**
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	**0,697**
3	Stabilimenti balneari	0,51	**0,480**
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	**0,339**
5	Alberghi con ristorante	1,20	**1,130**

6	Alberghi senza ristorante	0,85	**0,800**
7	Case di cura e riposo	0,97	**0,913**
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	**0,998**
9	Banche ed Istituti di credito	0,58	**0,546**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	**0,932**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,29	**1,214**
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,88	**0,828**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	**0,979**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	**0,631**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	**0,772**
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	**4,556**
17	Bar,caffè, pasticceria	3,64	**3,427**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	**1,949**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	**1,958**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	**5,705**
21	Discoteche, night-club	1,34	**1,261**

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

4 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria

		Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
3.a	numero totale delle utenze domestiche con 1 componente	137	115
3.b	numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti	154	94
3.c	numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti	103	77
3.d	numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti	67	51
3.e	numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti	21	19
3.f	numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti	11	11

coefficienti per l'attribuzione parte variabile tariffa Kb utenze domestiche	**Kb**			
	min	**max**	**med**	**scelto**
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	0,6	1	0,8	0,69
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	1,4	1,8	1,6	1,54
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	1,8	2,3	2	1,95
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	2,2	3	2,6	2,66
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	2,9	3,6	3,2	3,30
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	3,4	4,1	3,7	3,76

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:

Quv = Q_{tud}/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6)) **399** kg/ut

Costo unitario **(Cu)** come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto attribuiti alle utenze domestiche:

$Cu = \Sigma TF_{ud} / Q_{tud}$ **0,141 €**/kg

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi coefficienti specifici di fascia di utenza):

	Utenze dom.	Ut. Dom. che praticano il compostaggio
	€/anno	**€/anno**
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	**45,630**	**29,659**
famiglie con 2 componenti il nucleo familiare	**101,840**	**66,196**
famiglie con 3 componenti il nucleo familiare	**128,622**	**83,604**
famiglie con 4 componenti il nucleo familiare	**175,905**	**114,338**
famiglie con 5 componenti il nucleo familiare	**218,228**	**141,848**
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	**248,648**	**161,621**

5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

5.A	coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche - comuni con popolazione < 5000 abitanti	min	max	Valore **Kd(ap)** scelto	Superficie totale **Stot(ap)**	Prodotto **Stot(ap)** per **Kd(ap)** per categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2	3,40	245	833
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,03	0	0
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2	4,16	0	0
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55	3,03	1.053	3.185
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	9,86	0	0
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,02	133	934
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	0	0
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,3	8,76	2.849	24.943
9	Banche ed Istituti di credito	4,5	4,78	4,78	70	335
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	8,12	1.225	9.941
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,45	10,63	51	542
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	5,9	8,5	7,20	274	1.973
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	8,52	50	426
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,5	5,50	1.342	7.381
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,92	6,71	4.314	28.947
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	33,71	1.340	45.171
17	Bar,caffè, pasticceria	29,82	51,47	25,34	415	10.516
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,99	158	2.684
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6	42,26	0	0
21	Discoteche, night-club	8,56	13,45	11,01	0	0

Calcolo della quota variabile unitaria **(Cu)** per utenze non domestiche in €/kg (si ottiene dal rapporto fra il totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche):

$$\mathbf{Cu = \Sigma TV_{und} / Q_{tund}} \qquad \mathbf{0{,}206\ €/kg}$$

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella 5a):

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	**0,702**	**€/mq**
2	Campeggi, distributori carburanti	**1,245**	**€/mq**
3	Stabilimenti balneari	**0,858**	**€/mq**
4	Esposizioni, autosaloni	**0,624**	**€/mq**
5	Alberghi con ristorante	**2,036**	**€/mq**

6	Alberghi senza ristorante	**1,449**	**€/mq**
7	Case di cura e riposo	**1,653**	**€/mq**
8	Uffici, agenzie, studi professionali	**1,807**	**€/mq**
9	Banche ed Istituti di credito	**0,987**	**€/mq**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	**1,675**	**€/mq**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	**2,193**	**€/mq**
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	**1,486**	**€/mq**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	**1,758**	**€/mq**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	**1,135**	**€/mq**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	**1,385**	**€/mq**
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	**6,959**	**€/mq**
17	Bar,caffè, pasticceria	**5,231**	**€/mq**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	**3,507**	**€/mq**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	**3,510**	**€/mq**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	**8,724**	**€/mq**
21	Discoteche, night-club	**2,272**	**€/mq**

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove si svolge l'attività produttiva (in mq).

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- 35% della tariffa variabile alle utenze che praticano il compostaggio domestico;
- 80% utenti in casa di riposo o deceduti;
- 80% utenze domestiche per avvio a recupero autonomo.

Firmato digitalmente da: COMPARIN GERMANO
Data: 21/05/2024 10:23:15